



Giuli s.r.l. - 46100 Mantova
Via Leonardo Guerra, 3/D
Tel. 0376 360 226
Fax 0376 224 775
giulisrl.it info@giulisrl.it

Codice Fiscale, Partita IVA
e Registro Imprese Mantova
0155270208
R.E.A. Mantova N. 166544
Capitale Sociale € 100.800,00 i.v.



SPETT.LE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
SS.CISA N.112
46047 PORTO MANTOVANO

Mantova, li 22/11/2023

OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE **SEMPLICE** CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE AI VOSTRI ELEVATORI :

n°1 elevatore n.L7N00544

installato in PORTO MANTOVANO-VIAAFRANCESCO GONZAGA II C/O MAGAZZ.COMUNALE

OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 *Prestazione di manutenzione semplice.*

Esecuzione delle visite necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto, così come stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 162 del 30 Aprile 1999 e successivo art. 7 del D.P.R.214 del 5 ottobre 2010, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato per l'espletamento delle seguenti mansioni verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; - verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra; - verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi; - procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e fusibili; - eseguire le verifiche secondo quanto previsto dal D.P.R.162 del 30 aprile 1999 e s.m.i.

3. PREZZO DEL SERVIZIO

Il canone concordato per ogni impianto, per le prestazioni oggetto del servizio, è il seguente:

3.1 Manutenzione semplice descritte al punto 1.1 è di € 487,00 (quattrocentottantasette/00)annui cad.impianto

I prezzi sopra esposti sono esclusi da imposte, tasse e spese per l'incasso, sono soggetti ad aggiornamenti come da art. 9 delle condizioni generali di vendita per l'intera durata del contratto.

4. PAGAMENTI

Pagamento del servizio in due soluzioni annuali anticipate a presentazione fattura, a mezzo: RID RIBA Bonifico bancario

5. ONERI DELLA SICUREZZA

In accordo con quanto previsto dall'art.26 del Dlgs. 81/2008, si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto in oggetto.

N.B.: Assistenza di nostro personale tecnico alla verifica periodica biennale dell'ente ispettivo euro 95,00+iva

Condizioni generali di vendita

Art.6 - Assicurazione responsabilità civile "Ditta manuttrice"

Sono a carico della società soltanto i rischi derivanti dalla sua responsabilità quale assuntrice della manutenzione e limitatamente ai seguenti massimali coperta da polizza assicurativa stipulata con Compagnia Multinazionale di Assicurazione: euro 8.000.000 per ogni sinistro con il limite di euro 8.000.000 per ogni persona che abbia subito corporali e di euro 8.000.000 per danneggiamenti a cose e animali qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone e pertanto si accetta che la società risponderà per le sue responsabilità civili per il suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione entro i massimi suindicati. Se il committente non ritiene sufficienti i detti massimali richiederà a parte una polizza di rischio aggiuntivo dovrà comunicare eventuali incidenti a mezzo raccomandata entro il termine di 24 ore.

Art. 7 - Pagamenti

Il luogo di pagamento è la sede della Società. Lo stesso può essere effettuato a mezzo versamento su c/c postale della Società, con assegni bancari o effetti cambiari anche se domiciliati. Il pagamento del prezzo non potrà essere per nessun motivo sospeso o ritardato dal Committente oltre le scadenze pattuite. Ogni eventuale ragione del Committente dovrà essere fatta valere in separato giudizio. Trascorsi 30 giorni dalla data della fattura, per i pagamenti previsti a presentazione fattura, il committente autorizza sin d'ora la Società ad emettere tratta a vista con spese a carico. Si concorda e s'accetta che in caso dei ritardi dei pagamenti, rimangano a carico del Committente gli interessi di mora nella misura del 6% in più del tasso ufficiale di sconto. Se il Committente non effettuerà i pagamenti nei termini previsti la Società avrà il diritto di sospendere il servizio di manutenzione e/o di risolvere il contratto di manutenzione con decadenza, per tutto il periodo della sospensione, delle clausole riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile e quindi il funzionamento dell'impianto è a tutto rischio e pericolo del Committente. Il canone in vigore sarà comunque dovuto alla società fino alla scadenza del contratto anche per la durata della sospensione. Le spese subite dalla società per l'incasso saranno addebitate al Committente separatamente in fattura.

Art. 8 - Sospensione dell'esercizio

In caso di sospensione dell'esercizio gli impianti dipendenti da richiesta del Committente o dalla temporanea sospensione d'erogazione dell'energia elettrica o dalla ritardata esecuzione di lavori del Committente, come pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione affidati alla Società, sarà effettuato un servizio saluario di osservazione e il canone verrà ridotto al 50% per tutto il periodo di sospensione dell'esercizio degli impianti. Qualora alla ripresa dell'esercizio si rendessero necessarie opere di revisione, queste verranno fatturate a parte.

Art. 9 - Variabilità prezzi

Il prezzo del servizio di cui all' art.3 è calcolato in base al costo del materiale e della mano d'opera alla data della presente la cui incidenza è del 100%. Tale prezzo è soggetto ad aggiornamento a seguito delle variazioni che si verificheranno nel corso del contratto e delle sue proroghe con riferimento al valore di percentuale dell'inflazione rilevato su base dell'indice ISTAT. (vedi nota di cui all' art. 3).

Art. 10 - Cause di forza maggiore e delimitazione delle responsabilità.

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Società i disservizi e i danni causati da terzi o dagli Utenti per cattivo uso o manomissione dell'impianto, i danni ed i disservizi derivati da: infiltrazione d'acqua, allagamenti, incendi, anomalie delle caratteristiche della corrente nonché quelli derivati da cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo, come: disposizioni governative, sciopero, serrate, esplosioni, furti, inondazioni, rivolte, sommosse civili, guerre, sabotaggi, ecc.. In nessun caso o circostanza la Società è responsabile dei danni conseguenti. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Società per danni derivanti al Committente e/o a terzi ai sensi del presente contratto, salvo per i casi di dolo o negligenza grave. Il Committente si impegna pertanto a tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa di terzi. La Società eseguirà le prestazioni inerenti al servizio di manutenzione salvo casi di forza maggiori quali scioperi, serrate, ecc.; in questi casi la Società è autorizzata a rimettere a suo giudizio le prestazioni previste ad altra data. La Società non è in ogni caso responsabile dei danni indiretti derivati da eventuali disservizi dell'elevatore comunque avvenuti.

Art. 11 - Orario di lavoro

Tutte le prestazioni incluse nel contratto saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della Società. Per quei lavori richiesti in orario, straordinario (semprechè sussista la possibilità di eseguirli) il Committente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di mano d'opera della Società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 12 - Oneri a carico del Committente

Essi sono: le riparazioni, le sostituzioni e le rifiniture delle seguenti parti: pareti, tetto, pavimento e tappeti della cabina, vetri, specchi, plafoniere e tubi fluorescenti della cabina; pannelli, telai, imbottiti e porte dei cancelli o porte di piano, pareti o recinzioni del vano di percorso; impianto di illuminazione del vano di percorso, del locale macchinario e del locale travature, tubazioni cilindri e pistoni interrati di elevatori idraulici; balaustre e impianto di illuminazione delle scale mobili, dispositivi elettromeccanici ed elettronici per la manovra di emergenza per mancanza di corrente, impianti citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione installati a monte delle apparecchiature della Società; i mezzi per accedere agli organi da ispezionare, la manovalanza e le opere murarie in genere; eventuali forniture di pesi e qualsiasi altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposte alle visite periodiche.

Verranno inoltre fatturati a parte gli interventi di personale richiesti per ingiustificati motivi ad esempio: porte aperte, recupero di oggetti caduti nel fondo vano, manomissioni in genere.

Sono inoltre a carico del Committente i lavori di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature esistenti, nonché l'installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle Autorità Governative. Assistenza alla visita periodica dell' Ente preposto al controllo, come previsto al comma 3 art 13 del D.P.R. 162/99 (tale prestazione sarà fatturata a parte)

Art. 13 - Varie

- Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, di sostituzione e forniture non rientranti nell'oggetto del presente contratto di manutenzione la Società si impegna ad eseguirli alle condizioni che verranno concordate in comune accordo con il Committente. Se le prestazioni di cui sopra richiedessero un tempo superiore a 30 giorni, il Committente, durante il periodo di fermata dell'impianto, non sarà tenuto a corrispondere il canone di manutenzione.
- I lavori per un importo non superiore al canone annuo, indispensabili al buon funzionamento dell'elevatore, saranno eseguiti senza preventivo ed approvazione, essi saranno addebitati in relazione al buono d'intervento controfirmato dal Gerente dell'elevatore o da persona da Lui delegata.
- A richiesta del Committente la Società provvederà ad inviare personale specializzato per ovviare ad eventuali interruzioni di servizio. Tale prestazione sarà fatturata a parte.
- Sarà prestata l'assistenza alla visita periodica dell'ENTE predisposto al controllo, come previsto al comma 3 art.13 del D.P.R. 162/99. Tale prestazione sarà fatturata a parte.
- Verranno fatturati a parte gli interventi di personale richiesti per ingiustificati motivi ad esempio: porte aperte, recupero di oggetti caduti nel fondo vano, manomissioni in genere, ecc.
- Nel caso di cambiamenti di "Proprietà" dell'edificio o dell'Amministrazione, il Committente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Società il Committente è responsabile del rispetto da parte del nuovo "Proprietario" subentrante, del presente contratto.
- Pur rimanendo responsabile ad ogni effetto della piena osservanza delle presenti clausole la Società si riserva la facoltà di affidare il servizio di manutenzione a ditta di sua fiducia e/o a ditta collegata.

Art. 14 - Durata del servizio

- Il contratto avrà inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso e continuerà per un periodo di un anno. La fatturazione partirà dalla messa in funzione dell'impianto.
- Il contratto dopo il primo anno si intende tacitamente rinnovato per pari periodo, qualora non venisse disdetto a mezzo lettera raccomandata da una delle parti, sei mesi prima di ogni scadenza; nel caso di utente consumatore il termine di disdetta sarà di 60gg. dalla scadenza del contratto nel caso di contratto pluriennale e 45gg. nel caso di contratto annuale.

Art.15 - Risoluzione anticipata

In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del Committente: il canone in vigore sarà comunque dovuto nella misura del 45% fino alla scadenza originaria o rinnovata del contratto nel caso in cui il contratto abbia una durata fino a 36 mesi. Nel caso di contratto con durata superiore ai 36 mesi, la penale sarà pari al 40% dell'ammontare dei canoni fino alla 36° mensilità, oltre al 30% dell'ammontare dei canoni residui dovuti per le mensilità successive alla 36° e fino alla 60°. Nel caso di contratti con durata originaria o rinnovata superiore a 60 mesi la penale sarà calcolata secondo la clausola che precede. Sarà dovuta una penale del 5% per le mensilità residue dalla 60° mensilità fino alla scadenza del contratto.. Nel caso che i lavori di rimodernamento o modifica a carico del Committente venissero eseguiti dal Committente stesso o da terzi per suo conto, la Società ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto ed il committente è obbligato al pagamento del canone fino alla naturale scadenza con le stesse modalità sopra descritte. In ogni caso il Committente è tenuto all'osservanza di tutti i suoi obblighi fino al giorno della scadenza del contratto di manutenzione.

Uguale diritto avrà la Società qualora la necessità di adeguamenti a nuove leggi e prescrizioni di Autorità Governative non venissero riconosciute o fossero dilazionate dal Committente.

Art. 16 - Spese contrattuali

Eventuali spese di bollo di registrazione e l'IVA relative al contratto nonché tutte le altre imposte e tasse di ogni genere tanto se esistenti al momento della stipulazione quanto se stabilite o aumentate posteriormente sono a carico del Committente

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano esclusivamente la competenza del Foro del consumatore.

Giuli.Srl

SPETT.LE
COMUNE DI
PORTO MANTOVANO
SS.CISA N.112
46047 PORTO MANTOVANO

MANTOVA, 22/11/2023

Spett.le

GIULI Srl
Via Guerra 3/D
46100 Mantova Mn

ORDINE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE **SEMPLICE**

n°1 elevatore n.L7N00544

installato in PORTO MANTOVANO-VIAAFRANCESCO GONZAGA II C/O MAGAZZ.COMUNALE

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE AI NOSTRI ELEVATORI :

OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 Prestazione di manutenzione semplice

Esecuzione delle visite necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto, così come stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 162 del 30 Aprile 1999 e successivo art. 7 del D.P.R.214 del 5 ottobre 2010, da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato per l'espletamento delle seguenti mansioni verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; - verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra; - verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi; - procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e fusibili; - eseguire le verifiche secondo quanto previsto dal D.P.R.162 del 30 aprile 1999 e s.m.i.

3. PREZZO DEL SERVIZIO

Il canone concordato per ogni impianto, per le prestazioni oggetto del servizio, è il seguente:

3.1 Manutenzione semplice descritte al punto 1.1 è di €487,00 (quattrocentottantasette/00)annui cad.imp.

I prezzi sopra esposti sono esclusi da imposte, tasse e spese per l'incasso, sono soggetti ad aggiornamenti come da art. 9 delle condizioni generali di vendita

4. PAGAMENTI

Pagamento del servizio in due soluzioni annuali anticipate a presentazione fattura, a mezzo: RID RIBA
Bonifico bancario

5.ONERI DELLA SICUREZZA

In accordo con quanto previsto dall'art.26 del Dlgs. 81/2008, si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto in oggetto.

N.B.: Assistenza di nostro personale tecnico alla verifica periodica biennale dell'ente ispettivo euro 95,00+iva

